

“Trattamento Sanitario Obbligatorio”

concetti minimi di base

A cura di F. Valcanover

Premesse legislative

- Art. 32 Costituzione Italiana
- Art. 13 Costituzione Italiana
- Legge 180 del 13 maggio 1978
- Legge 833 del 23 dicembre 1978 (articoli 33, 34, 64)

Vecchia e nuova legge

Mentre la precedente legislazione (L. n.36 del 1904) era incentrata su soggetti pericolosi a se o agli altri o di pubblico scandalo,

l'attuale legge (L. 180 del 1978 e L. 833 del 1978 art. 24,25,60) esprime la volontà di fornire al cittadino incapace di percepire adeguatamente le sue reali condizioni di salute, la possibilità di usufruire delle cure di cui necessita.

Vecchia e nuova legge

In conclusione la legge 180 sancisce il passaggio da un'ottica di controllo sociale della pericolosità ad un'ottica di diritto di cura e protezione del cittadino incapace di cogliere il suo malessere, con rispetto dei diritti umani

Consenso e atto medico

Normalmente il consenso è un elemento indispensabile affinché l'atto medico, divenendo altrimenti abusivo, non configuri gli estremi di un reato.

(Violenza privata - art. 610 CP - e sequestro di persona - art.605 CP -)

**Il TSO si pone in contrasto col principio generale della libera accettazione del trattamento medico come previsto dall'articolo 32 della Costituzione Italiana
e poichè costituisce un' eccezione ad un principio generale, è subordinato a delle specifiche norme legislative (L.189/78 – L.833/78)**

Il T.S.O. è attuabile , ai sensi della legge 180/78, in caso di:

- a) malattie mentali nelle quali non sia possibile o sia oggettivamente pericoloso l'abbandono del paziente alla sua determinazione
- b) malattie infettive o diffuse (ricovero coatto)
- c) tossicodipendenze

Qualsiasi T.S.O. deve però essere supportato da specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria o giudiziaria.

“ MALATTIE MENTALI ”

Il termine "malattie mentali" non sottintende necessariamente una diagnosi di malattia inquadrabile nosograficamente, ma si parla di "alterazioni psichiche tali da richiedere interventi urgenti terapeuticamente". (art.2 L.180 Maggio 1978)

I 4 elementi necessari per effettuare il TSO

Per effettuare un T.S.O. in regime di degenza ospedaliera, occorre che siano contemporaneamente presenti **quattro** elementi:

PRIMO ELEMENTO

Presenza di alterazioni psichiche o comunque incapacità del malato di percepire la gravità delle proprie condizioni di salute

SECONDO ELEMENTO

Le alterazioni psichiche devono essere tali da richiedere urgenti interventi terapeutici (stato di necessità)

Quindi l'intervento medico è reso legittimo e giustificato da uno «stato di necessità»

TERZO ELEMENTO

Il soggetto non accetta gli interventi terapeutici

QUARTO ELEMENTO

Non devono esistere le condizioni o le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

Quindi le condizioni che devono coesistere per legittimare l'intervento in stato di necessità, sono:

- ✓ **Immediatezza dell'evento**
- ✓ **Grave pericolo di morte non altrimenti evitabile**
- ✓ **Incapacità di percepire la gravità del proprio stato di salute da parte del paziente**
- ✓ **Assenza di tempestive soluzioni extraospedaliere**

Questo è il fondamento che legittima l'intervento coatto del medico, il quale oltreggiando lesione della libertà personale (garantita dall'art. 13 della Costituzione), incorrerebbe altrimenti negli estremi del reato di violenza privata (art. 610 C.P.) e di sequestro di persona (art. 605 C.P.).

L'effettuazione del T.S.O. prevede che:

Il paziente debba essere visitato da due medici, quando questo avviene in ambiente extraospedaliero, poiché il medico convalidante deve appartenere all'ASL (Art. 34 Legge 833/78)